

DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2022 350/2022/S/EEL

PROROGA DEL TERMINE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1214^a riunione del 27 luglio 2022

VISTI:

- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 79/99):
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11):
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i. (di seguito: legge 161/14) e, in particolare, l'articolo 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);



- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (di seguito: TIMM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 800/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 177/2017/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2017, 417/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 417/2017/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2018, 7/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 7/2018/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2021, 217/2021/E/eel (di seguito: deliberazione 217/2021/E/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: DSAI) 1 dicembre 2017, DSAI/89/2017/eel (di seguito: determinazione DSAI/89/2017/eel);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, sul ricorso presentato per la riforma della sentenza del Tar Lombardia, Milano, Sezione II, per l'annullamento, tra l'altro, del provvedimento prescrittivo di cui alle deliberazioni 417/2017/E/eel e 7/2018/E/eel (di seguito: Sentenza);
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione VI, 6 ottobre 2020, n. 5886, 23 agosto 2021, n. 6017, 27 settembre 2021, n. 6498, 6504 e 6505 e Sezione II, 11 maggio 2022, n. 3712 (di seguito, rispettivamente: sentenze 5886/2020, 6017/2021, 6498/2021, 6504/2021, 6505/2021 e 3712/2022).

CONSIDERATO CHE:

- 1. Con note del 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità, rispettivamente, 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha comunicato all'Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell'energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
- 2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello



indicato nell'<u>Allegato A</u> al presente provvedimento (di seguito anche: Società), per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.

- 3. Le risultanze istruttorie inviate alla Società con nota prot. Autorità 25149 del 13 settembre 2016 evidenziavano un'attività di programmazione della stessa non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, con conseguimento di vantaggi economici da parte della Società medesima. Pertanto, con deliberazione 417/2017/E/eel l'Autorità ha:
 - i) escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell'articolo 5 del regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che, a livello del singolo utente del dispacciamento, non risultavano aver alterato i prezzi di mercato;
 - ii) ordinato alla Società la restituzione a Terna degli importi corrispondenti all'indebito beneficio conseguito per effetto delle predette condotte di programmazione non diligenti, determinati secondo i criteri e le modalità definite nell'Allegato B alla predetta deliberazione 417/2017/E/eel (come confermato ovvero modificato ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione);
 - iii) conferito mandato al Direttore DSAI di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
- 5. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, il Direttore DSAI, con la citata determinazione DSAI/89/2017/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
 - i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: era emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto ai prelievi effettivi delle unità di consumo (oggetto di analisi nel menzionato procedimento) superiore alla soglia massima di tolleranza di cui al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/eel:
 - ii) dalla sistematicità: tali condotte si erano protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra gennaio 2015 e giugno 2016;
 - il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata determinazione DSAI/89/2017/eel.
- 6. Nel corso dell'istruttoria del presente procedimento la Società ha depositato una memoria difensiva (acquisita con prot. Autorità 831 dell'11 gennaio 2018).
- 7. Successivamente l'Autorità, con deliberazione 7/2018/E/eel, pur confermando il provvedimento prescrittivo, ha revisionato il contenuto del relativo Allegato B, personalizzando le soglie di tolleranza ivi indicate, in considerazione della rilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società ai sensi del punto 3 della deliberazione 417/2017/E/eel.



- 8. In data 22 aprile 2022, con nota prot. Autorità 17915, il Responsabile del procedimento sanzionatorio ha comunicato le risultanze istruttorie alla Società.
- 9. Con nota del 3 giugno 2022 (acquisita con prot. Autorità 24879 del 6 giugno 2022) la Società ha presentato la memoria di replica alle risultanze istruttorie.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- 10. Avverso le sopracitate deliberazioni 417/2017/E/eel e 7/2018/E/eel la Società ha proposto ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo il quale, in secondo grado, ha parzialmente accolto l'appello della Società nella parte relativa all'obbligazione restitutoria, ravvisando un difetto di istruttoria e motivazione nella quantificazione del corrispettivo oggetto del provvedimento prescrittivo, facendo peraltro salvo il potere di riesame dell'Autorità, in termini aderenti ai principi espressi dal Giudice nella Sentenza medesima.
- 11. Con deliberazione 217/2021/E/eel, l'Autorità ha quindi avviato, con riferimento alle società elencate nella Tabella allegata alla medesima (tra cui la Società), procedimenti per svolgere un supplemento di istruttoria in ottemperanza alle sentenze del Giudice Amministrativo in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica.
- 12. Secondo il più recente orientamento del Consiglio di Stato, confermato da ultimo con sentenza della Sezione Seconda, n. 3172 dell'11 maggio 2022, il difetto di istruttoria del procedimento prescrittivo si riverbera necessariamente sul procedimento sanzionatorio con la conseguenza che l'annullamento del provvedimento prescrittivo comporta necessariamente l'annullamento del provvedimento sanzionatorio che "ne viene (inevitabilmente e inesorabilmente) travolto per illegittimità derivata".

RITENUTO, QUINDI, OPPORTUNO:

- 13. prendere atto dell'orientamento giurisprudenziale di cui al precedente alinea e quindi, al fine di limitare l'insorgere di nuovo contenzioso, prorogare cautelativamente in coerenza con quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4*bis* del Regolamento Sanzioni il termine della fase decisoria del procedimento in oggetto, in modo tale che, nell'ambito dello stesso, l'Autorità possa nella denegata ipotesi di conferma di detto orientamento tenere conto degli esiti del procedimento avviato con deliberazione 217/2021/E/eel per l'esecuzione della Sentenza del Giudice Amministrativo sul provvedimento prescrittivo;
- 14. che, in ragione della proroga di cui al punto precedente, il termine della fase decisoria del procedimento in oggetto sia fissato in 90 (novanta) giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la quantificazione delle partite economiche da parte di Terna S.p.A. come indicato nel provvedimento finale del procedimento avviato con deliberazione 217/2021/E/eel;
- 15. prevedere che la Società, ferme le acquisizioni del predetto procedimento, possa eventualmente replicare in merito ai riflessi della Sentenza del Giudice Amministrativo sulla quantificazione della sanzione entro e non oltre 20 (venti)



giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la quantificazione delle partite economiche da parte di Terna S.p.A. come indicato nel provvedimento finale del procedimento avviato con deliberazione 217/2021/E/eel

DELIBERA

- 1. di prorogare, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 5, del Regolamento Sanzioni, il termine della fase decisoria del procedimento avviato con determinazione DSAI/89/2017/eel e di fissare detto termine in 90 (novanta) giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la quantificazione delle partite economiche da parte di Terna S.p.A. come indicato nel provvedimento finale del procedimento avviato con deliberazione 217/2021/E/eel;
- 2. prevedere che l'utente del dispacciamento di cui all'<u>Allegato A</u>, ferme le acquisizioni del procedimento avviato con deliberazione 217/2021/E/eel, possa eventualmente replicare in merito ai riflessi della sentenza del Giudice Amministrativo sulla quantificazione della sanzione entro e non oltre 20 (venti) giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la quantificazione delle partite economiche da parte di Terna S.p.A. come indicato nel provvedimento finale del procedimento avviato con deliberazione 217/2021/E/eel;
- 3. di comunicare il presente provvedimento al soggetto di cui all'<u>Allegato A</u> mediante pec all'indirizzo ivi indicato, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione dell'<u>Allegato A.</u>

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 luglio 2022

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini